



COMUNE DI ROSTA

Provincia di Torino

Piazza Vittorio Veneto n° 1

10090 ROSTA - P.IVA 01679120012

Centr.011-956.88.11 - fax: 011-954.00.38 - commercio:011- 956.88.15

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Ufficio Attività Economiche e Produttive

Ordinanza n° 960 del 09/12/2009

DEFINIZIONE DEL PERIODO DELLE VENDITE DI FINE STAGIONE PER L'ANNO 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Richiamato l'art. 15 del D.L.vo 31/03/1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" recante la disciplina delle "vendite straordinarie";

Richiamato inoltre l'art. 14 della Legge Regionale n. 28 del 12 novembre 1999, come modificato dall'art. 2 della L.R. 18 ottobre 2004, n°27, il quale prevede che le vendite di fine stagione possano essere effettuate soltanto nei periodi dell'anno compresi fra il 1° gennaio ed il 31 marzo e fra il 1° luglio ed il 30 settembre, e che siano i Comuni, nell'ambito di tali periodi, a fissarne annualmente la durata fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo;

Atteso che in data 9 novembre 2009 si è riunito il Tavolo sovracomunale di coordinamento permanente per la concertazione sulle politiche del commercio e che la bozza del presente provvedimento è stata preventivamente sottoposta alle Organizzazioni di categoria, come previsto dall'art. 14 della L.R. 28/1999, modificato dalla L.R. 27/2004;

Posto che l'Associazione Federdistribuzione ha presentato al Comune di Torino osservazioni rilevando l'aspettativa di un'anticipazione dei saldi invernali al primo sabato di gennaio ovvero al 2 gennaio 2010 e che tale parere non ha influito sugli orientamenti già definiti dal Tavolo sovracomunale che stabiliscono di fissare una data di inizio saldi che dia il tempo necessario per organizzare le attività ed allestire l'esposizione delle merci;

Ritenuto di aderire a quanto stabilito a livello sovracomunale nella citata riunione del 09/11/2009;

Richiamato l'art. 14 bis della citata L.R. 27/2004, ai sensi del quale "*nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevoli deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo*", fatta eccezione per "*le vendite promozionali effettuate sottocosto*" e considerata la lettera f) comma 1 art. 3 della L. 248/2006;

Visto il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali, decreto legislativo 18/08/2000 n. 267;

Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Segretario Comunale quale responsabile del Servizio Amministrativo ai sensi del decreto del Sindaco n. 18 del 01 ottobre 2009;

DISPONE

di fissare il periodo di svolgimento **delle vendite di fine stagione invernali** per l'anno 2010 nel periodo:

05 gennaio 2010 – 01 marzo 2010

di fissare il periodo di svolgimento **delle vendite di fine stagione estive** per l'anno 2010 nel periodo:

03 luglio 2010 – 27 agosto 2010

Si precisa che ai sensi dell'art. 14 della Legge regionale n. 28 del 12 novembre 1999 la vendita di fine stagione deve essere preceduta da comunicazione al Comune contenente:

- ⇒ **L'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita**
- ⇒ **La data di inizio e quella di cessazione della vendita**
- ⇒ **Le percentuali degli sconti o ribassi praticati sui prezzi normali di vendita**
- ⇒ **I testi delle asserzioni pubblicitarie, ai fini della corretta informazione al consumatore.**

Si fa presente che ai sensi dell'art. 15 c.3 della succitata Legge regionale: "nelle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché delle vendite promozionali o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione vendite fallimentari come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone".

Inoltre, ai sensi dell'art. 15 comma 5 del D.L.vo 114/98, "lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto".

Si avverte che l'attività deve essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Consumatori approvato con D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005.

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'art. 14 bis della L.R. 28/1999, introdotto dall'art. 3 della L.R. 27/2004 " *nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo* ", fatta eccezione per le "vendite promozionali effettuate sottocosto".

E COMUNICA

In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22 comma 3 del D.L.vo 31 marzo 1998, n° 114 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 15 del decreto stesso, recante la disciplina delle vendite straordinarie di fine stagione.

Il seguente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Rosta e ne sarà data adeguata informazione agli esercizi commerciali. Avverso lo stesso è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 gg. dalla pubblicazione.

**IL SEGRETARIO COMUNALE/
DIRETTORE GENERALE
f.to Dott.ssa *Michelina BONITO***

Pubblicata all'albo pretorio il